Bologna, 22/12/2010
Circolare n 13/10

Oggetto: CANTIERI: LE NUOVE REGOLE PER I RIFIUTI

La nuova formulazione dell'articolo 190 (Registri di carico e scarico) impone **l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico** alle aziende che non sono obbligate al SISTRI (e non hanno fatto l'iscrizione volontaria), elencate nel seguito:

- Imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con numero di dipendenti minore uguale a dieci** che effettuano lavorazioni industriali (lett. c), artigianali (lett. d) o producono rifiuti dal trattamento dei rifiuti (lett. g)
- Gli enti e le imprese che **raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi** (trasporto in conto proprio)

Pertanto il combinato disposto impone un registro di carico e scarico per tutte le aziende edili.
Tali aziende devono annotare le registrazioni entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto. I registri devono essere numerati e vidimati presso le Camere di Commercio territorialmente competenti e sono quelli attualmente in uso presso le aziende.
Tra le altre, le aziende edili avranno l'obbligo di avere un registro di carico e scarico.

Il comma 2 dell'art. 190 afferma che i registri devono essere conservati presso ogni impianto di produzione o nel sito di produzione, pertanto uno per ogni cantiere.
Le aziende che producono meno di 10 tonnellate annue, possono avvalersi delle associazioni imprenditoriali per ottemperare gli obblighi.
I produttori di rifiuti, anche pericolosi, non inquadrati in enti o imprese (es. dentisti, professioni intellettuali) ottemperano agli obblighi conservando le schede movimentazione SISTRI effettuate dal trasportatore al quale si affidano.
Alcuni autori sostengono oche la norma potrebbe essere oggetto di modifica con il milleproroghe (qualcosa di simile era già accaduto qualche anno fa).

La tabella cerca di esplicitare gli adempimenti amministrativi per i cantieri nei vari casi. Gli obblighi sono indipendenti dall'eventuale obbligo di iscrizione SISTRI dell'azienda:

	CANTIERE ISCRITTO	**CANTIERE NON ISCRITTO**
	1. Durata maggiore 6 mesi 2. Produce rifiuti pericolosi 3. Iscritto volontariamente	4. Durata inferiore ai 6 mesi 5. Produce solo non pericolosi
Registrazioni carichi e scarichi	SISTRI	REGISTRO CARTACEO
Trasporto conto proprio	SISTRI	FORMULARIO (F.I.R.)
Trasporto conto terzi, trasportatore professionale	SISTRI	SISTRI
Comunicazione ex **MUD**	SISTRI	????

NB1 Iscrivere come unità locale un cantiere di durata superiore a 6 mesi è difficoltoso presso alcune CCIAA.
NB2 un'azienda potrebbe effettuare attività, di durata inferiore ai 6 mesi, presso cantiere iscritto e.

La materia è piuttosto articolata e diversi aspetti necessitano di chiarimenti.
SAFETY ECOTECHNIC SVOLGERÀ UN NUOVO CORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA MATERIA IL 13 GENNAIO 2011.

Per chiarimenti ed iscrizioni contattare la segreteria: settore.tecnico@safetyecotechnic.it

il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
www.safetyecotechnic.it